

*Allegato B2 alla deliberazione
n. 179 del 10/12/2009:
inserire nella busta B con data,
firma e timbro per accettazione*



CAPITOLATO SPECIALE

*Procedura aperta per l'affidamento della fornitura ed installazione di
analizzatori di particolato sottile*



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Il presente capitolato tecnico indica le **caratteristiche tecniche** degli analizzatori oggetto della gara, la cui aggiudicazione avverrà con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa per entrambi i lotti** ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. con le modalità di seguito descritte.

Il presente capitolato riguarda, inoltre, **le procedure, le condizioni, le modalità e gli oneri per l'installazione degli analizzatori forniti.**

A pena di esclusione le ditte concorrenti dovranno presentare offerta di strumentazione conforme alle norme UNI, EN, ISO ed alle direttive comunitarie 2006/42/CE e 1998/37/CE.

CAPITOLO 1.

LOTTO 1: Analizzatori di particolato sottile a filtro

1. Premessa

La normativa attuale che disciplina il controllo della qualità dell'aria (costituita da: D.Lgs. 351/1999, D.M. 60/2002, D.Lgs.183/2004, D.Lgs 152/2007) e soprattutto la Direttiva 2008/50/CE che dovrà essere recepita entro giugno del 2010, pone una particolare attenzione alle misure di particolato fine. In particolare, anche se attualmente l'attenzione del legislatore è volta prevalentemente al PM₁₀, con il recepimento della Direttiva Comunitaria citata l'attenzione è estesa anche al PM_{2.5}, preludio ad un'attenzione generalizzata sul particolato fine (quindi di ogni granulometria), vista la pericolosità sanitaria intrinseca alle varie frazioni respirabili dello stesso. Oltre a ciò, è diventato essenziale analizzare anche le sostanze chimiche presenti nel particolato fine, in particolare la presenza di Arsenico, Nichel, Cadmio, Mercurio, Piombo, Carbonio elementare, Carbonio organico, gli anioni, i cationi e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), visto che tali sostanze presenti nella frazione inalabile del particolato possono produrre danni al sistema respiratorio umano.

Alla luce di ciò, nella rete di monitoraggio della qualità dell'aria della regione Lazio devono essere effettuate misure di concentrazione di massa di PM₁₀ e di PM_{2.5}. Inoltre devono essere disponibili campioni di materiale particellare sui quali effettuare analisi di laboratorio per l'individuazione delle sostanze chimiche sopra indicate. A tal fine risulta necessario utilizzare analizzatori che soddisfino i seguenti requisiti minimi:

1. Siano in grado di eseguire misure di concentrazione di PM in automatico con metodi certificati;
2. Consentano di raccogliere il particolato su filtri di vario tipo, in modo che sia possibile utilizzare tali campioni per controlli di qualità della misura di concentrazione impiegando il metodo gravimetrico (metodo di riferimento) nonché di effettuare su tali campioni, successivamente, analisi di laboratorio per l'individuazione dei metalli e degli IPA;
3. Che consentano di misurare contemporaneamente la concentrazione di PM₁₀ che PM_{2.5} in maniera da poter ottenere il valore della frazione "Coarse" (PM₁₀-PM_{2.5}) con la minore incertezza possibile;
4. Che consentano di integrare sistemi di misura ottici aggiuntivi, in grado di fornire informazioni sulla distribuzione granulometrica del materiale particellare, così da consentire una valutazione adeguata sulla origine del particolato stesso.

Nell'ambito del progetto di riqualificazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria della regione Lazio è previsto il controllo in maniera estensiva del particolato, in modalità tali da



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

consentire, nella maggior parte delle stazioni di misura previste, la misura di concentrazione di metalli pesanti e Idrocarburi Policiclici aromatici (IPA).

Attualmente la rete già dispone di numerosi analizzatori di particolato (prevalentemente PM_{10}) capaci non solo di realizzare misure di concentrazione in automatico, ma anche di rendere disponibili filtri su cui effettuare le analisi chimiche delle diverse sostanze di interesse. Gli analizzatori installati sono tutti del tipo SWAM 5a.

Nella riqualificazione di cui si è detto è prevista la misura contemporanea di PM_{10} e $PM_{2.5}$ nei siti seguenti:

1. Acquapendente (VT)
2. Viterbo Città (VT)
3. Tenuta del Cavaliere (RM)
4. Malagrotta (RM)
5. Cinecittà (RM)
6. Guidonia (RM)
7. Frosinone Città (FR)
8. Cassino (FR)
9. Latina Scalo (LT)
10. Leonessa (RI)

Oltre a tali siti, è previsto di dotare il mezzo mobile di Viterbo di analizzatori di questo tipo.

Nella postazione di Roma, Villa Ada, per motivi sanitari si prevede, oltre alla misura di PM_{10} già realizzata da un analizzatore SWAM 5a, anche la misura contemporanea di $PM_{2.5}$ e PM_1 .

Infine, si prevede la presenza di un analizzatore con le caratteristiche indicate a Gaeta Città per la misura del PM_{10} .

Il lotto n. 1 è costituito, quindi, dai seguenti analizzatori:

- n. 11 Analizzatori PM_{10} e $PM_{2.5}$;
- n. 2 Analizzatori PM_{10} e $PM_{2.5}$ dotati di Optical Particle Counter;
- n. 1 Analizzatore $PM_{2.5}$ e PM_1 ;
- n. 1 Analizzatore PM_{10} .

2. Specifiche richieste per gli analizzatori

2.1 N. 11 Analizzatori PM_{10} e $PM_{2.5}$

Gli 11 analizzatori PM_{10} e $PM_{2.5}$ dovranno essere installati nelle seguenti postazioni:

- Acquapendente (VT)
- Viterbo Città (VT)
- Tenuta del Cavaliere (RM)
- Malagrotta (RM)
- Cinecittà (RM)
- Guidonia (RM)
- Frosinone Città (FR)
- Cassino (FR)
- Latina Scalo (LT)
- Leonessa (RI)
- Mezzo mobile di Viterbo.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Tali analizzatori, **a pena di esclusione** dalla gara, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- misura simultanea della concentrazione di massa di due frazioni di materiale particolato (es. PM_{10} e $PM_{2.5}$) su base giornaliera, in modo automatico, mediante assorbimento beta,
- l'analizzatore, per quanto riguarda il PM_{10} deve essere dotato di certificazione di equivalenza ai sensi del D.M. 60/2002 (CNR-IIA) e per quanto riguarda il $PM_{2.5}$ deve corrispondere a quanto previsto dalla Direttiva 2008/50/CE, deve possedere almeno la certificazione UBA (TUV). **Ulteriori certificazioni di conformità agli standard internazionali costituiranno criterio di attribuzione di punteggio di qualità.**
- la testa di prelievo per il PM_{10} deve essere conforme alla norma EN 12341:1998 e la testa di prelievo per il $PM_{2.5}$ deve essere conforme alla norma EN 14907:2005;
- la raccolta del particolato delle due frazioni granulometriche deve avvenire su batterie separate di filtri; **la capacità dell'analizzatore di carico e scarico dei filtri, espressa in numero, costituisce criterio di attribuzione di punteggio di qualità;**
- devono essere dettagliati tutti i controlli automatici previsti dall'analizzatore, sia hardware che software, volti a garantire la qualità dei dati;
- l'analizzatore deve operare nel range di portata 0.8-2.3 m^3/h e deve essere dotato di un sistema automatico di controllo della stabilità della portata. La certificazione di equivalenza al D.M. 60/2002 deve essere relativa ad una portata di 2.3 m^3/h ;
- deve essere possibile una gestione locale e remota dell'analizzatore, le cui funzionalità di base devono essere dettagliatamente descritte in offerta;
- deve essere prevista un'interfaccia seriale RS232 per il collegamento con PC esterno;
- deve essere possibile la gestione strumentale in assenza dell'alimentazione di rete;
- deve essere possibile l'integrazione di un OPC (Optical Particle Counter) per potere disporre, in real time, sia della concentrazione di massa che della distribuzione granulometrica di almeno 8 frazioni granulometriche;
- deve essere dimostrata e documentata in sede di offerta, la totale integrabilità dell'analizzatore mediante porta seriale nel sistema di acquisizione dati di stazione;
- deve essere dimostrata e documentata la totale integrabilità (via acquirente locale) dell'analizzatore nel sistema centrale di acquisizione e gestione della rete di monitoraggio, al fine di rendere disponibile a livello centrale le necessarie informazioni di diagnostica.

2.2 N. 2 Analizzatori PM_{10} e $PM_{2.5}$ dotati di Optical Particle Counter

Per poter garantire la conoscenza della distribuzione granulometrica del particolato sul territorio laziale risulta indispensabile disporre di due analizzatori di polveri $PM_{10/2.5}$ dotati, ciascuno, di OPC (Optical Particle Counter). Alla luce del comportamento di questi due OPC, si valuterà nel futuro l'inserimento di altri apparati di questo genere in altre postazioni di misura.

Gli OPC dovranno essere installati nelle seguenti postazioni:

- Castel di Guido (postazione rurale di fondo);
- Mezzo mobile di Frosinone.

Mentre le caratteristiche richieste per l'analizzatore vero e proprio sono le stesse di cui si è detto al punto 2.1, le caratteristiche che devono soddisfare gli OPC sono:

- deve essere dotato di almeno 8 canali ottici aventi soglie con limiti inferiori pari a (μm): 0.28, 0.4, 0.5, 0.7, 1.1, 2.0, 3.0, 5.0;
- lo strumento deve fornire dati di conteggi/minuto e conteggi/litro per ogni canale ottico;
- il sistema deve essere completamente integrato con l'analizzatore bicanale oggetto della fornitura; **l'inseribilità degli OPC negli analizzatori bicanali deve essere comprovata da**



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

effettive installazioni non prototipali già esistenti e verificabili a richiesta da Arpa Lazio. Oltre a ciò, deve essere proposta una soluzione che preveda il loro futuro inserimento negli analizzatori monocali SWAM 5a già operanti nella rete laziale. Il numero di installazioni con le quali l'analizzatore si integra costituisce criterio per l'attribuzione di punteggi di qualità. L'integrabilità dovrà essere documentata attraverso l'elenco delle installazioni e le collocazioni delle stesse.

- la correzione dei valori di concentrazione di massa deve essere automatica e realizzata con i valori di massa reali forniti dall'analizzatore bicanale, oggetto della fornitura, con procedura di auto-apprendimento;
- i comandi devono essere ASCII, i dati devono essere emessi in formato CSV e l'interrogazione deve avvenire tramite porta seriale RS232
- deve essere previsto il salvataggio continuo dei dati e deve essere garantita la ripresa automatica dei conteggi in caso di power-down,
- devono essere specificate dettagliatamente in offerta le principali caratteristiche tecniche dello strumento; in particolare, devono essere specificati almeno i seguenti parametri operativi:
 - risoluzione dimensionale;
 - sensibilità dimensionale;
 - portata operativa del campionamento;
 - portata di diluizione;
 - range di conteggi con e senza diluizione;
 - stabilità della portata operativa;
 - stabilità della portata di diluizione;
 - temperatura operativa.

2.3 N. 1 Analizzatori PM_{2.5} e PM₁ con entrambe le teste rotanti.

È previsto nella postazione di Roma Villa Ada un analizzatore bicanale PM_{2.5} – PM₁. Tale analizzatore dovrà avere le stesse caratteristiche riportate al punto 2.1, salvo il fatto che entrambe le teste di prelievo devono essere di tipo rotante.

2.4 N. 1 Analizzatore monocalale PM₁₀

È prevista per la stazione di Gaeta un analizzatore PM₁₀. Le caratteristiche di tale analizzatore devono essere del tutto analoghe a quanto riportato al punto 2.1.

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO.

OFFERTA TECNICA: Fino ad un massimo di 60 punti così ripartiti:

Criterio generale	Sub criterio	Punteggio
Certificazioni per analizzatori PM ₁₀ e PM _{2.5}	Ulteriori certificazioni, oltre quella richiesta, per l'analizzatore PM ₁₀ . Il punteggio sarà attribuito con step di 2 punti per ciascun certificato ulteriore.	Da 0 a 6 punti
	Ulteriori certificazioni, oltre quella richiesta, per l'analizzatore PM _{2.5} . Il punteggio sarà attribuito con step di 2 punti per ciascun certificato ulteriore.	Da 0 a 6 punti
Capacità carico e scarico dei filtri.	Portafiltri che può contenere fino a 36 filtri.	10 punti
	Portafiltri che può contenere un numero di filtri superiore a 37.	20 punti



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Interagibilità con la strumentazione degli OPC.	Integrabilità degli OPC con un numero di installazioni funzionanti da 1 a 5	5 punti
	Integrabilità degli OPC con un numero di installazioni funzionanti da 6 a 10	10 punti
	Integrabilità degli OPC con un numero di installazioni funzionanti superiore a 11.	22 punti
Certificazioni per analizzatore monocanale PM ₁₀	Ulteriori certificazioni, oltre quella richiesta, per l'analizzatore MONOCANALE PM ₁₀ . Il punteggio sarà attribuito con step di 2 punti per ciascun certificato ulteriore.	Da 0 a 6 punti

OFFERTA ECONOMICA: Fino ad un massimo di 40 punti applicando la seguente formula:

$$\text{Punteggio prezzo Ditta } x = \frac{\text{Prezzo più basso al netto di IVA}}{\text{Prezzo Ditta } x} \times 40$$

CAPITOLO 2.

LOTTO 2: Analizzatori di particolato sottile a risposta oraria

1. Premessa

Un efficace monitoraggio della qualità dell'aria richiede, oltre che una misura accurata della concentrazione media giornaliera in aria del particolato sottile, anche la conoscenza dell'andamento orario della stessa. Attualmente è operativo un analizzatore di PM₁₀ di questo tipo (SHARP 5030) nella postazione di via Preneste.

Nell'ambito del piano di riqualificazione della rete regionale della qualità dell'aria del Lazio si prevede l'inserimento di un insieme di analizzatori di particolato sottile PM₁₀ certificati ai sensi del DM. 60/02 ed in grado di fornire anche la misura oraria del particolato stesso. In via preliminare, tali analizzatori saranno collocati nelle postazioni seguenti:

1. Ceccano (Fr)
2. Gaeta Porto (LT)
3. Latina, via Romagnoli
4. Latina, Scalo

2.2. Specifiche richieste per gli analizzatori

Per quanto premesso, sono richiesti 4 analizzatori di PM₁₀ aventi le caratteristiche seguenti:

- deve essere un analizzatore a doppio principio di misura. Il primo principio di misura deve essere nephelometrico (fotometro light scattering) per garantire una misura della media oraria di PM₁₀ ed il secondo principio di misura deve essere ad assorbimento di raggi beta del particolato depositato su nastro, per garantire la misura della concentrazione media giornaliera come previsto dalla norma;
- L'analizzatore deve fornire, oltre al valore medio giornaliero di particolato, almeno anche il valore medio orario. **Eventuali valori medi su periodi di mediazione inferiori all'ora costituiscono criterio di attribuzione di punteggio di qualità.**
- Il sistema nephelometrico deve essere costantemente compensato e calibrato mediante una misura di riferimento effettuata tramite assorbimento di radiazione beta sul campione depositato su nastro;
- La certificazione, secondo quanto prescritto dal DM60/02, non deve prevedere l'interruzione sistematica quindicinale (o più frequente) del funzionamento dell'analizzatore per consentire la calibrazione (zero e span) del sistema ad assorbimento a raggi beta. **Ulteriori certificazioni costituiscono criteri di attribuzione di punteggio di qualità.**
- Campo di misura: 0 – 1000 µg/m³;
- Limite di rilevabilità: < 0.5 µg/m³/ 2σ (risoluzione oraria);
- Precisione oraria: ± 2 µg/m³ < 80µg/m³; ± 5µg/m³ > 80µg/m³;
- Risoluzione temporale della misura: 1 minuto (aggiornato almeno ogni 5 secondi);
- Deriva di span: 0.02% giornaliero;
- Risoluzione: 0.1 µg/m³ (dati memorizzati e visualizzati a display);
- Accuratezza. ±5%;
- Sorgente radioattiva: Carbonio 14 (emissione < 4MBq);
- Flusso di misura: 1 m³/h;
- Uscite analogiche 0-10V;
- Uscite digitali (seriali) RS232 standard.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO.

OFFERTA TECNICA: Fino ad un massimo di 60 punti così ripartiti:

Criterio generale	Sub criterio	Punteggio
Periodo di mediazione	Periodo di mediazione compreso tra 59' e 30'	10 punti
	Periodo di mediazione compreso tra 29' e 10'	20 punti
	Periodo di mediazione inferiore a 10'	30 punti
Certificazioni per analizzatore PM ₁₀	Ulteriori certificazioni, oltre quella richiesta, per l'analizzatore MONOCANALE PM ₁₀ . Il punteggio sarà attribuito con step di 5 punti per ciascun certificato ulteriore.	Da 5 a 20 punti
Eventuale certificazione PM _{2,5}		10 punti

OFFERTA ECONOMICA: Fino ad un massimo di 40 punti applicando la seguente formula:

$$\text{Punteggio prezzo Ditta } x = \frac{\text{Prezzo più basso al netto di IVA}}{\text{Prezzo Ditta } x} \times 40$$

CAPITOLO 3.

ONERI RELATIVI AD ENTRAMBI I LOTTI

Art. 1 – Condizioni generali

Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e negli atti di gara relativi.

In ogni caso, la ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e la ditta aggiudicataria non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpalazio, assumendosene ogni relativa alea.

La ditta aggiudicataria si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Art. 2 – Obbligazioni specifiche della ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente *Capitolato* a:

- prestare i servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto specificato nel contratto, negli atti negoziali ed in quelli di gara, ivi compresi gli allegati;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Arpalazio nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni;
- comunicare tempestivamente ad Arpalazio, per quanto di propria competenza, **le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto**, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Art. 3 – Termine di esecuzione della fornitura

Il termine di esecuzione della fornitura, comprensivo dei lavori necessari di installazione e di collaudo è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data della stipula del contratto.

La consegna delle apparecchiature si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e **installazione all'interno delle postazioni di monitoraggio della qualità dell'aria** delle apparecchiature e di tutti i cavi di alimentazione e connessione necessari al



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

funzionamento della strumentazione e dovrà essere effettuata presso le Sezioni specificate nel capitolato tecnico.

Ogni operazione relativa alla consegna di quanto ordinato dovrà essere eseguita dalla ditta aggiudicataria o dal corriere indicato dalla ditta previo accertamento del sito ove dovrà essere consegnata la merce. Per lo scarico del materiale la ditta aggiudicataria non potrà avvalersi del personale di Arpalazio.

NOTA BENE: Le attività per l'installazione dovranno avvenire in momenti nei quali, all'interno delle centraline, non siano in corso altre attività ordinarie o straordinarie di manutenzione della rete, previo accordo per le date e gli orari con i referenti di ARPA Lazio i cui nominativi saranno comunicati in seguito alla stipula del contratto.

Art. 4 – Presa in consegna, installazione, prove di funzionalità e verbale di collaudo

ARPA Lazio accerterà la conformità della strumentazione fornita ed installata a quanto previsto nei paragrafi precedenti, ed effettuerà le relative prove di funzionalità, in contraddittorio con i tecnici della ditta aggiudicataria e di esse e dei risultati ottenuti si compilerà un apposito verbale di collaudo sottoscritto dal Responsabile della fornitura o delegato per la ditta aggiudicataria e del Referente tecnico o delegato per ARPA Lazio.

Durante tali prove preliminari la ditta aggiudicataria, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione di Arpalazio tutte le strumentazioni atte a testare le apparecchiature oggetto della fornitura.

Il collaudo non esonera la ditta aggiudicataria delle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge.

Qualora le prove di collaudo pongano in evidenza guasti o altri inconvenienti, la ditta aggiudicataria si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione del collaudo negativo.

La mancata eliminazione dei guasti o degli inconvenienti da parte del fornitore, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale “*mancata consegna*” e l'ARPA Lazio avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dai successivi articoli.

In caso di rifiuto o ritardo nell'esecuzione degli interventi di completamento o sostituzione, ARPA Lazio provvederà direttamente, addebitando conseguentemente ogni onere alla ditta aggiudicataria.

La merce non accettata rimane a disposizione del fornitore a rischio e pericolo del fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

Art. 5 – Garanzia, assistenza tecnica e manutenzione

La ditta aggiudicataria s'impegna a fornire beni nuovi di fabbrica, costruiti utilizzando parti nuove e conformi a tutte le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

La ditta aggiudicataria garantisce, con la formula a copertura totale, inclusa manutenzione e assistenza tecnica on site entro 5 giorni naturali e consecutivi, nonché l'eventuale intervento risolutivo entro 30 giorni naturali e consecutivi, di 24 mesi dall'esito positivo del collaudo, tutte le apparecchiature fornite, compresi i complementi e le informatizzazioni.

Conseguentemente, la ditta aggiudicataria dovrà riparare tempestivamente e a proprie spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi alle apparecchiature fornite, compresi i complementi e le informatizzazioni, nonché effettuare l'eventuale manutenzione ad ogni prodotto oggetto di



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

fornitura. Restano escluse soltanto quelle riparazioni dei danni da attribuirsi ad evidente imperizia o negligenza del personale operativo di ARPA Lazio.

Il pacchetto di assistenza deve prevedere:

- **servizio di assistenza telefonica o tramite posta elettronica (la ditta aggiudicataria dovrà indicare allo scopo uno o più numeri telefonici di riferimento e un indirizzo di posta elettronica);**
- qualora il problema non sia risolvibile in modo remoto, deve essere effettuato l'intervento on site di un tecnico specializzato entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Gli eventuali interventi di manutenzione dovranno essere effettuati presso ARPA Lazio nell'orario di volta in volta concordato.

Gli interventi risolutivi di manutenzione dovranno comunque essere effettuati entro il trentesimo giorno seguente al primo intervento on site, nell'orario di volta in volta concordato, indipendentemente dalle condizioni di garanzia del costruttore.

Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni sopra indicate, dovrà essere motivato, pena l'applicazione delle penali di cui ai successivi articoli.

Resta inteso che, qualora durante il periodo di garanzia le apparecchiature dovessero presentare difetti di fabbricazione non sanabili con i consueti interventi di manutenzione, la ditta aggiudicataria, senza alcun onere da parte di ARPA Lazio, si farà carico di sostituire le stesse con altre di analoghe caratteristiche.

I termini di erogazione del servizio di assistenza e manutenzione decorrono dall'ora della richiesta telefonica di intervento inoltrata da parte dell'Amministrazione, confermata via fax o posta elettronica.

È compreso nel corrispettivo contrattuale ogni onere relativo alla mano d'opera, spese di trasferta e la sostituzione delle parti di ricambio, necessario per la prestazione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione.

Art. 7 – Responsabile della fornitura

La ditta aggiudicataria si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, il proprio Responsabile della fornitura, quale responsabile nei rapporti con ARPA Lazio, con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto, come meglio stabilito nel presente *Capitolato* e nelle eventuali proposte integrativo-migliorative contenute nell'offerta.

Il *Responsabile della fornitura* ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente al riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile della fornitura, dovranno intendersi fatte direttamente alla ditta aggiudicataria stessa.

Art. 8 – Brevetti e licenze

La ditta aggiudicataria dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge che lo autorizzi a produrre a vendere le apparecchiature oggetto del contratto e/o a utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei servizi previsti, mantenendo indenne ARPA Lazio da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 9 – Corrispettivi



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

I corrispettivi fissati in sede di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura, onnicomprensivi di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comprese spese di viaggio e di trasferta del personale.

I predetti corrispettivi si riferiscono a forniture/servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Art. 10 – Modalità di fatturazione e pagamento

Le fatture dovranno essere emesse solo dopo il positivo collaudo della fornitura, e dovranno:

- **essere intestate a:**
ARPALAZIO SEDE REGIONALE, Via Garibaldi 114 – 02100 Rieti
Partita IVA n. 00915900575;
- **recapitate a:**
ARPALAZIO SEDE REGIONALE – UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
Via Garibaldi, 114 – 02100 Rieti Tel. 0746/267201 Fax 0746/267278;
- **riportare l'elenco degli analizzatori e l'indicazione del luogo di installazione;**
- **riportare il numero di protocollo dell'ordine di fornitura e il numero di deliberazione;**
- **essere conformi al *Modello di offerta economica (allegato B3)*, riportandone le medesime denominazioni.**

I pagamenti saranno disposti a mezzo di accredito mediante bonifico bancario, senza spese per l'Amministrazione, sul c/c indicato dalla ditta aggiudicataria.

Art. 11 – Penali

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di garantire che la fornitura ed installazione venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nel presente *Capitolato* e in quello *tecnico*.

Qualora ARPA Lazio rilevi inosservanze delle modalità e tempi di esecuzione della fornitura e relativa installazione provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria al fine dell'adozione da parte dello stesso dei necessari provvedimenti.

In caso di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore, rispetto ai tempi pattuiti, ARPA Lazio ha facoltà di esigere le seguenti penali:

- per mancato rispetto del termine di esecuzione della fornitura **(90 (novanta) giorni dalla data della stipula del contratto relativamente a tutti i lotti: 0,1% del valore della fornitura per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;**
- per mancato rispetto del termine di risoluzione degli inconvenienti, in caso di collaudo negativo, entro i termini stabiliti: **0,1% del valore della fornitura per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;**
- per ritardi nei tempi di assistenza e manutenzione delle apparecchiature in garanzia: **0,1% del valore della fornitura per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.**

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati alla ditta aggiudicataria da ARPA Lazio; la ditta aggiudicataria dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di ARPA Lazio, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla ditta aggiudicataria le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ARPA Lazio potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, con quanto dovuto alla ditta aggiudicataria a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti alla ditta medesima, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al seguente articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Per la quota trattenuta sui corrispettivi, la ditta aggiudicataria dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per Arpalazio di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti del presente articolo non pregiudica il diritto di ARPA Lazio di richiedere il risarcimento d'eventuali maggiori danni ai sensi dell'articolo 1328 cod. civ.

Art. 12 – Cauzione definitiva

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., *“copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione”*.

Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per tale deposito.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

Si conviene che ARPA Lazio potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da omunicarsi alla ditta aggiudicataria con Raccomandata A/R, il presente contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ARPA Lazio;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA Lazio;

La risoluzione del contratto viene disposta con specifico provvedimento e ne viene data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo Raccomandata A/R.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'ARPA Lazio il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla ditta aggiudicataria.

ARPA Lazio non riconoscerà al fornitore nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa della ditta aggiudicataria.

Alla ditta inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da ARPA Lazio rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esser saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete alla ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 14 – Recesso

ARPA Lazio ha diritto, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- reiterati inadempimenti della ditta aggiudicataria, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera A/R.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stato depositato contro la ditta aggiudicataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta aggiudicataria;
2. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste per la normativa antimafia;
3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione del servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ARPA Lazio.

Art. 15 – Riservatezza

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo sussiste anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La ditta aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPA Lazio ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la ditta aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ARPA Lazio.

La ditta aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stessa a gare ed appalti.

Art. 16 – Spese di contratto

Sono a carico della ditta aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di ARPA Lazio, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione del servizio, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

Art. 17 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la ditta aggiudicataria ed ARPA Lazio in relazione al contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Rieti.

Per accettazione

**Timbro e firma leggibile del legale
rappresentante o altro soggetto con
comprovati poteri di firma**